

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1148

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(FONTANA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1993

---

Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di modificare l'attuale normativa che regola l'accesso alla I e alla II fascia dei professori universitari (legge 7 febbraio 1979, n. 31, e successive modificazioni, e decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni), che ha palesato nel passato numerosi inconvenienti, soprattutto in relazione al problema della trasparenza dei giudizi e alla macchinosità delle procedure, determinando altresì un notevole contenzioso.

Il testo è finalizzato a semplificare l'iter formativo delle commissioni giudicatrici, introducendo un procedimento più snello e spedito anche attraverso l'eliminazione del sorteggio, e, nello stesso tempo, contiene ulteriori elementi innovativi particolarmente significativi, onde offrire una risposta adeguata alle aspettative del mondo accademico.

I due elementi di particolare rilievo sono costituiti:

a) dall'introduzione del principio dell'automatismo dei concorsi;

b) dalla formulazione, da parte delle commissioni giudicatrici, di liste di docenti, cui le facoltà possono attingere entro un biennio per coprire i posti vacanti.

Il meccanismo della cadenza biennale dei concorsi, per il conferimento dei posti disponibili di I e II fascia, è finalizzato a tenere distinte la fase della programmazione e della ripartizione dei nuovi posti fra i vari atenei, legata ai piani triennali di sviluppo delle università, e la fase riguardante l'espletamento delle procedure concorsuali; viene così assicurata una maggiore continuità alla docenza, in quanto i posti che si rendono vacanti e disponibili posso-

no essere coperti indipendentemente dai tempi richiesti per l'espletamento dei concorsi, attingendo dalle liste nazionali.

Altro aspetto significativo, introdotto in coerenza con i principi di autonomia delle università, consiste nel fatto che le commissioni giudicatrici, anziché formulare una lista di vincitori, redigono liste di candidati, che acquisiscono il diritto alla chiamata e alla nomina nei due anni successivi per effetto del conseguito giudizio positivo, in numero anche percentualmente superiore al numero dei posti banditi.

Le facoltà possono, in tal modo, procedere alla scelta dei docenti con riferimento alle proprie esigenze che intendono soddisfare nelle aree didattiche e scientifiche interessate.

Qualora non intervenga alcuna chiamata entro i due anni successivi, i candidati che hanno conseguito il giudizio positivo perdono il diritto alla chiamata.

Sono escluse nomine d'ufficio da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le quali, oltretutto a rivelarsi laboriose per il rispetto dei tempi previsti dall'attuale legislazione (quarantacinque giorni successivi ai sessanta giorni concessi alle facoltà per operare le chiamate dopo l'approvazione degli atti concorsuali), costituiscono un fattore di ingerenza nell'autonomia delle università, atteso che esse intervengono prescindendo dal consenso delle facoltà ove i docenti vengono assegnati.

I raggruppamenti concorsuali sono individuati, in base alla nuova normativa introdotta dall'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in settori scientifico-disciplinari, in cui gli insegnamenti sono raggruppati secondo criteri di omogeneità didattica e scientifica.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche l'abolizione del sorteggio favorisce sensibilmente lo snellimento del procedimento di formazione delle commissioni giudicatrici e, soprattutto, elimina una delle cause che nel passato hanno costituito motivo di notevole contenzioso; infatti le attuali operazioni di sorteggio, sia se effettuate prima delle elezioni per individuare i docenti aventi titolo all'elettorato passivo (come nel concorso di II fascia), sia se effettuate dopo le elezioni (come nel concorso di I fascia), si sono rivelate del tutto inadeguate e non rispondenti allo scopo voluto dal legislatore.

Innovazioni sono introdotte anche per quanto riguarda il numero dei componenti delle commissioni giudicatrici, che è fisso (cinque ordinari per la I fascia; cinque membri per la II fascia, di cui tre ordinari e due associati).

È inoltre prevista la partecipazione di professori stranieri, che può risolvere i casi, verificatisi nel passato, in cui non sia stato possibile costituire le commissioni per carenza di docenti afferenti il raggruppamento concorsuale e i gruppi affini.

Particolare importanza, ai fini della trasparenza dei giudizi che devono essere formulati dalle commissioni giudicatrici, assume l'introduzione del principio della predeterminazione dei criteri di valutazio-

ne, che devono essere depositati dai commissari in busta chiusa presso il responsabile amministrativo della sede ove si svolge il concorso, prima dell'esame dei titoli dei singoli candidati.

Il provvedimento si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 definisce il principio della cadenza biennale dei concorsi, che devono essere banditi, in anni alterni, per la I e la II fascia in base al numero dei posti vacanti entro il 1° novembre di ciascun anno.

L'articolo 2 introduce la disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni di concorso per l'accesso alla I fascia dei professori ordinari.

L'articolo 3 riproduce la stessa normativa, con le necessarie modifiche, per disciplinare il concorso d'accesso alla II fascia dei professori associati.

L'articolo 4 prevede norme comuni per entrambe le procedure concorsuali, ivi compresa la norma di salvaguardia dell'attuale legislazione, ove compatibile con la disciplina introdotta dal presente disegno di legge.

Non viene redatta la relazione tecnica in quanto il disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Bandi di concorso)*

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica bandisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, un concorso per la copertura di posti di professore universitario di I fascia o per la copertura di posti di professore universitario di II fascia. I concorsi sono banditi ad anni alterni per ciascuna fascia.

2. Per ciascun raggruppamento disciplinare, di cui all'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il bando indica il numero dei posti messi a concorso. Il numero dei posti disponibili è determinato sulla base dei posti di cui risulti la vacanza entro il 1° novembre di ciascun anno.

**Art. 2.**

*(Commissioni di concorso per l'accesso alla fascia dei professori ordinari)*

1. Per l'accesso ai posti di professore ordinario sono costituite per ciascun settore disciplinare, previa elezione e con esclusione di qualsiasi sorteggio, commissioni nazionali, composte da cinque professori ordinari.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, della medesima fascia, di discipline ricomprese nei raggruppamenti concorsuali per i quali è bandito il concorso. Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno cinque voti; a parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e, a parità di ruolo, prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo due preferenze. Il professore più anziano di ruolo assume le funzioni di presidente e quello meno anziano di ruolo le funzioni di segretario. Le commissioni

giudicatrici operano nella sede universitaria che sarà indicata nella *Gazzetta Ufficiale* in cui saranno pubblicate le stesse commissioni giudicatrici e concludono i loro lavori entro sei mesi dalla data della loro prima convocazione.

3. Entro e non oltre novanta giorni dalla nomina, il presidente dovrà convocare, a pena di decadenza, gli altri componenti. Nei successivi centottanta giorni la commissione dovrà ultimare i lavori depositando una relazione di maggioranza ed una di minoranza, ove non sia stata raggiunta l'unanimità sui singoli candidati. Qualora la commissione, anche a maggioranza dei suoi componenti, non concluda i lavori entro tale termine, sarà dichiarata decaduta di diritto e sostituita con coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti dopo i primi eletti. In mancanza, si provvederà alla sostituzione con gli eletti del settore affine, indicato dal Consiglio universitario nazionale. Coloro che sono risultati assenti, senza giustificato motivo, per due volte alle riunioni della commissione decadono da componenti della stessa e sono sostituiti. La sostituzione dei componenti della commissione, da qualunque causa determinata, avviene mediante nomina di coloro che seguono nello scrutinio di elezione.

4. Le commissioni sono tenute a formulare i criteri di massima alla stregua dei quali procedere alla omogenea valutazione dei titoli scientifici. Tali criteri devono essere depositati in busta chiusa, controfirmata da tutti i componenti o dalla maggioranza degli stessi e consegnata al responsabile amministrativo della sede ove si svolge il concorso prima dell'esame dei titoli dei singoli candidati.

5. La valutazione del *curriculum* dei singoli candidati deve articolarsi mediante una analitica e motivata esposizione degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati da ciascun candidato, nonché della rilevanza degli altri titoli posseduti, suffragata da oggettivi riscontri. Per i lavori in collaborazione e per quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge, restano in vigore le disposizioni precedenti in quanto compatibili.

6. La commissione termina la relazione formulando una lista pubblica e nazionale di chiamabili dalle facoltà, entro il biennio successivo, a ricoprire posti di professore di I fascia. La lista, in ordine alfabetico, deve essere contenuta nel numero massimo indicato dall'articolo 1, comma 2, aumentato in misura non superiore al 30 per cento, 20 per cento e 10 per cento, rispettivamente, nei casi in cui i posti messi a concorso siano in numero di dieci o meno di dieci, in numero compreso fra undici e venti o in numero superiore a venti.

### Art. 3.

*(Commissioni di concorso per l'accesso alla fascia dei professori associati)*

1. Per l'accesso ai posti di professore associato sono costituite per ciascun settore disciplinare, previa elezione e con esclusione di qualsiasi sorteggio, commissioni nazionali composte da tre professori ordinari e due professori associati.

2. Per quanto concerne l'elettorato attivo e passivo, la costituzione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, fatta eccezione per le preferenze, che sono limitate ad un solo nominativo rispettivamente per la componente degli ordinari e degli associati. Sono altresì valide le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, per i lavori della commissione.

3. Le commissioni sono tenute a formulare i criteri di massima alla stregua dei quali procedere alla omogenea valutazione dei titoli didattici e scientifici dei singoli candidati. Tali criteri devono essere depositati in busta chiusa, controfirmata da tutti i componenti o dalla maggioranza degli stessi e consegnata al responsabile amministrativo della sede ove si svolge il concorso prima dell'esame dei titoli dei singoli candidati.

4. La valutazione del *curriculum* scientifico e didattico dei singoli candidati deve articolarsi mediante una analitica e motivata esposizione degli elementi di originalità dei singoli lavori presentati e dall'attività

didattica svolta. Per i lavori in collaborazione e per quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge, restano in vigore le disposizioni precedenti in quanto compatibili.

5. Per lo svolgimento delle prove d'esame si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. La commissione termina la relazione formulando una lista pubblica e nazionale di chiamabili dalle facoltà, entro il biennio successivo, a ricoprire posti di professore di II fascia. La lista, in ordine alfabetico, deve essere contenuta nel numero massimo indicato dall'articolo 1, comma 2, aumentato in misura non superiore al 30 per cento, 20 per cento e 10 per cento, rispettivamente, nei casi in cui i posti messi a concorso siano in numero di dieci o meno di dieci, in numero compreso fra undici e venti o in numero superiore a venti.

#### Art. 4.

##### *(Norme comuni)*

1. Restano ferme le norme sulla chiamata per trasferimento dei professori ordinari e associati.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria ordinanza, sentito il Consiglio universitario nazionale, disciplina le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni.

3. Coloro che siano stati membri di commissioni non possono comunque far parte delle commissioni per la tornata immediatamente successiva della medesima fascia. Tale criterio si rispetta anche nel caso della definizione di nuovi settori disciplinari.

4. Per la formazione di commissioni per settori disciplinari cui afferisce un numero di docenti inferiore a cinquanta, il bando di concorso indicherà, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i settori disciplinari affini i cui docenti partecipino con il solo elettorato attivo. Nel caso in cui dopo le elezioni le commissioni formate ai sensi dell'articolo 2, comma 2,

risultassero incomplete, sono nominati, su indicazione del Consiglio universitario nazionale, professori di università della Comunità europea o di altri Paesi.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previo esame di legittimità dei criteri di massima e della relazione della commissione, sono approvate le liste dei chiamabili anche parzialmente, allorchè eventuali rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento concorsuale.

6. La chiamata da parte della facoltà, nei termini di cui al comma 6 degli articoli 2 e 3, consente la nomina rispettivamente a professore ordinario e associato; la nomina è disposta, sulla base delle delibere di chiamata delle facoltà, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.